

Protocollo e data vedi segnatura 8552/2021

Valdagno, 15 dicembre 2021

**INFORMATIVA per la verifica  
del Super Green Pass (o Green Pass rafforzato) e Green Pass base  
Trattamento dei dati personali connesso all'attuazione del D.L. 172/2021**

*“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.*

**Premessa**

Il D.L. 172/2021 *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”* dispone l'**estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione (art. 2 c.1). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e i dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo (art. 2 c.2) da parte del personale effettivamente in servizio. L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende (art. 1, c.1, lett. a del D.L. 172/2021), il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La dose di richiamo può essere fatta dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario ed entro i 9 mesi di validità del Green pass.

Il personale scolastico è soggetto alla verifica del **super Green Pass (o Green Pass rafforzato)**, mentre altri soggetti che devono accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche (genitori, fornitori) devono possedere e sono tenuti ad esibire la **certificazione Covid-19 base** (esclusi i bambini, gli alunni e gli studenti); la misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il mancato rispetto comporta l'impossibilità di accedere ai locali dell'istituzione scolastica a qualunque titolo.

**Finalità e base giuridica del trattamento dei dati**

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'attuazione del D.L. 44/2021, delle disposizioni e note ad esso connesse (nota M.I. 22 luglio 2021, n. 1107 - D.M. 6 agosto 2021, n. 257 - D.L. 111/2021 - Nota tecnica del M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 - D.L. 122/2021); del D.L. 172/2021 *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.*

**Tipologia di dati, modalità e categorie di interessati**

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di trattamento sono quelli necessari alla **verifica del possesso e validità del super Green Pass** da parte di tutto il personale scolastico e del **Green Pass base** di chiunque altro debba accedere ai locali dell'istituzione scolastica. Si ricorda che l'obbligo vaccinale decorre dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico, il quale è tenuto ad adeguarsi sia in relazione alla **prima dose** (per chi non si fosse ancora vaccinato) sia in relazione al richiamo, quindi alla **terza dose**, che diventa necessaria alla scadenza dei **9 mesi dall'ultima somministrazione**.

Il **super Green Pass** (durata 9 mesi) è rilasciato nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Il **Green Pass base** si ottiene, invece, con tampone molecolare (durata 72 ore) o antigenico (durata 48 ore).

**INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679**

*“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” (D.L. 172/2021)*